



REPUBBLICA ITALIANA

116/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel ricorso in appello in materia di responsabilità iscritto al **n. 60280** del registro di segreteria;

proposto da

MANCA Giovanni (c.f. MNCGNN67C27I452S), nato a Sassari il 27/03/1967, e **AZIENDA AGRICOLA MANCA GIOVANNI** (P.I. 01755880901), in persona del legale rappresentante, con sede in Nule (SS), Via Oristano n. 5, rappresentati e difesi dagli Avv. Antonio Achille Giuseppe Cao e Mauro Barberio, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec a.cao@pec.it e studiolegaleporcuebarberio@legalmail.it

- *appellante*;

nei confronti di

- **PROCURA REGIONALE** della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna in persona del Procuratore regionale - *appellato*;
- **PROCURA GENERALE** della Corte dei conti presso le Sezioni Centrali in persona del Procuratore generale - *appellato*;

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna della Corte dei conti n. 139/2022, depositata in data 8 giugno 2022 e notificata il 13 giugno 2022;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza pubblica del 22 marzo 2024, con l'assistenza del segretario di udienza, Dott.ssa Maria Vittoria Zotta, il relatore Cons. Donatella Scandurra e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del V.P.G., Cons. Sabrina D'Alesio; non presente l'Avv. Antonio Achille Giuseppe Cao richiedente istanza di trattazione cartolare per la decisione allo stato degli atti.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 139/2022 la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in accoglimento della domanda attorea, condannava Manca Giovanni, in proprio e quale legale rappresentante della Azienda agricola Giovanni Manca, esercente l'attività di "*Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali*", a pagare, a favore dell'Agenzia Regionale per il

sostegno all'agricoltura (A.R.G.E.A.), la somma di € 59.767,84, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per l'indebita percezione di finanziamenti comunitari nel settore agricolo relativi al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna – Misura 121 (Ammodernamento delle Aziende Agricole) nel periodo 2015/2016.

La Sezione, rigettata la richiesta di sospensione del giudizio, l'eccezione di prescrizione e l'istanza istruttoria di ammissione della prova testimoniale avanzate dalla difesa, perveniva alla condanna in considerazione della condotta dolosa tenuta dal prevenuto *“per avere egli, volontariamente e scientemente, prodotto ed esibito titoli di spesa e quietanze, rivelatisi oggettivamente non rispondenti al vero”*.

Ad avviso della Sezione di prime cure, la circostanza che le opere fossero state comunque eseguite non sarebbe dirimente, considerato che dall'esame complessivo degli atti di indagine (informativa della Guardia di Finanza e verifiche documentali e finanziarie) emergeva che le lavorazioni erano state eseguite dall'impresa agricola *“in economia”* dalla stessa ditta che aveva richiesto i contributi e che le stesse, quindi, non erano corrispondenti ai pagamenti effettuati, attraverso *“una serie di circoli viziosi attraverso i quali le somme tornavano nella disponibilità del soggetto che le aveva inizialmente erogate”*, ponendo in essere operazioni, meramente strumentali, volte a dissimulare la dinamica esecutiva degli investimenti.

Avverso la sentenza il Manca, in proprio e quale legale rappresentante dell'Azienda agricola omonima, proponeva appello, regolarmente notificato in data 6 settembre 2022, chiedendo, in via preliminare, la

sospensione del giudizio, in attesa della definizione del processo penale, tenuto anche conto di una richiesta di archiviazione, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, per analoga fattispecie per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso (art. 110 e 640-bis c.p.), oltre che *“sulla base della disamina del carteggio acquisito nell'ambito di pregresse indagini per la quale è stata parimenti avanzata richiesta di archiviazione”*, nonché di dichiarare la nullità della sentenza e dell'atto di citazione per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e delle disposizioni che governano la valutazione e la ripartizione dell'onere della prova nel processo contabile. In sintesi, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza, deducendo la carente rappresentazione delle condotte contestate; l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale, in assenza di occultamento doloso del danno; l'insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità erariale, basata su una mera ipotesi ricostruttiva priva di qualsiasi supporto probatorio. In conclusione, nel rilevare che l'Argea non aveva proceduto alla richiesta di revoca del contributo, chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento dell'appello e, in subordine, di rideterminare la somma in ipotesi *debenda*, escludendo dal computo tutte le opere diverse dalla esecuzione delle recinzioni. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione della prova testimoniale.

La Procura generale si costituiva in giudizio, opponendosi sia alla richiesta di sospensione del giudizio, in assenza dei presupposti legittimanti un'ipotetica sospensione, che alla richiesta istruttoria di

escussione di testi. In relazione all'eccepita prescrizione dell'azione, la Procura osservava che l'occultamento doloso del danno è da considerare insito *“nell'utilizzo di documenti e dichiarazioni non corrispondenti all'effettiva realtà dell'investimento”*. Nel merito, contestava le posizioni contenute nell'atto d'appello e ribadiva la piena responsabilità dell'appellante in ordine ai fatti addebitatigli dalla pronuncia di prime cure, ritenuta meritevole di conferma. In conclusione, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.

In data 8 marzo 2024, l'istante presentava, in via principale, un'istanza di discussione del giudizio in videoconferenza mediante piattaforma telematica (Teams, Skype, ecc.); in subordine, che la causa fosse trattenuta in decisione sulla base delle formalizzate conclusioni presenti in atti.

All'odierna pubblica udienza il rappresentante della Procura generale non si opponeva alla richiesta di trattazione allo stato degli atti del giudizio, riportandosi alle conclusioni in atti.

Motivi della decisione

1. In base al sistema delineato dall'art. 101, comma 2, C.G.C., secondo cui spetta al Giudice l'individuazione dell'ordine logico delle questioni da trattare, ritiene il Collegio che vada preliminarmente esaminata la richiesta, avanzata dall'appellante, di disporre la discussione del giudizio in videoconferenza.

L'art. 85, del d.l. n. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato *“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia*

contabile”, ha previsto la possibilità di ricorrere a tale modalità operativa anche nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, unicamente al fine di consentire il distanziamento sociale, riveniente dalla situazione pandemica da Covid-19, temporalmente delimitata alla durata dell'emergenza anche dalle successive proroghe, con conseguente perdita di efficacia al cessare della situazione emergenziale.

Con il venire meno di tale situazione, detta richiesta non può, pertanto, essere accolta.

2. *In limine litis*, il Collegio è chiamato, poi, a valutare l'istanza di trattazione cartolare del giudizio con decisione allo stato degli atti.

Non osta all'accoglimento della richiesta l'art. 196 del Codice di Giustizia Contabile (C.G.C.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, riguardante l'ipotesi di assenza dell'appellante all'udienza di discussione, che testualmente dispone: *“Se l'appellante non compare all'udienza di discussione il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche di ufficio”*.

La *ratio legis* dell'art. 196 va individuata, da una parte, nell'esigenza di garantire all'appellante la possibilità di comparire in udienza, dall'altra, di evitare che questi possa impedire, non comparendo alla seconda o alle successive udienze, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito.

Nel caso in esame, difettano, invero, i presupposti per l'applicabilità dell'art. 196.

E', infatti, lo stesso appellante a chiedere, senza l'opposizione della Procura, che il gravame venga deciso, sia pure in sua assenza, sulla base delle conclusioni in atti.

Detta richiesta, risponde a un interesse meritevole di tutela, che prescinde da qualsiasi giudizio sul comportamento dell'istante, ponendosi in totale sintonia con la finalità di accelerazione dell'attività processuale, ispiratrice della norma e con il principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Costituzione.

L'istanza è, dunque, ammissibile.

3. In via preliminare, va, poi, valutata la richiesta di sospensione del giudizio, in attesa degli esiti del giudizio penale pendente nei confronti dell'appellante, per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, di cui agli artt. 81, 110 e 640-*bis* c.p., dinanzi al Tribunale di Nuoro (R.G.N.R. n. 501/2021).

Il Collegio osserva che la richiesta è stata già sollevata nel corso del giudizio di primo grado e che la stessa è stata respinta dal Giudice di prime cure con motivazioni che questo Collegio condivide pienamente e alle quali, per ragioni di economia processuale, si rinvia.

È sufficiente, a tale riguardo, osservare come nella fattispecie non sussistano i presupposti per applicare l'art. 106 C.G.C. ovvero per addivenire alla sospensione del processo contabile, non essendovi quel rapporto di pregiudizialità e di dipendenza rispetto al giudizio penale richiesto dalla anzidetta norma, ben potendo il giudice contabile disporre di un proprio potere di apprezzamento dei fatti costitutivi della fattispecie

di responsabilità amministrativo-contabile, anche laddove essi abbiano una rilevanza penale e siano, come tali, oggetto di valutazione innanzi a diverso Giudice.

Ciò che rileva, infatti, anche in presenza di medesimi fatti, è l'autonomia e l'indipendenza del processo contabile rispetto a quello penale.

Nell'ambito del processo contabile la regola di giudizio che assiste la valutazione del materiale probatorio va individuata nel criterio ermeneutico del *"più probabile che non"*, a differenza di quello penale dove occorre dimostrare con certezza *"oltre ogni ragionevole dubbio"* la reità dei comportamenti assunti. Sicché, non può escludersi che *"il medesimo materiale probatorio porti a conseguenze decisionali differenti, in ipotesi essendo insufficiente per disporre una limitazione della libertà personale, ma idoneo per affermare una responsabilità patrimoniale"* (SS.RR. in sede giurisdizionale, ord. n. 6/2018).

Nel caso di specie, le laboriose ed accurate indagini penali hanno fornito una attendibile ricostruzione dei fatti, evidenziando, sul piano probatorio, come *"la quasi totalità delle opere finanziate, afferenti alla fornitura e posa in opera di recinzione metallica, non venivano realizzate da imprese edili, come sarebbe stato logico attendersi, bensì da altre aziende agricole, anch'esse beneficiarie dei medesimi contributi, per la percezione dei quali, a loro volta, si avvalevano delle prestazioni di altre aziende agricole beneficiarie, che peraltro nelle relative domande di contributo attestavano di non avere dipendenti né di svolgere attività complementari ... la primigenia analisi dei pagamenti sottesi alle*

fatture di realizzazione di dette opere, conducevano a veri e propri circoli viziosi, secondo cui le aziende agricole coinvolte si scambiavano, vicendevolmente in qualità di committenti e di fornitori, lavoro per opere di recinzione, a fronte di pagamenti di uguale importo, con flussi di denaro sostanzialmente nulli”.

Né può assumere un qualche rilievo la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nuoro, in un altro procedimento penale, trattandosi di una richiesta riguardante altri soggetti e, comunque, inidonea a dimostrare, in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o di probabilità, propria del giudizio contabile (e non anche di quello penale), che i lavori non sarebbero stati eseguiti dalle aziende in questione.

Né può assumere un qualche rilievo il generico riferimento, contenuto nell'atto di appello (pagg. 12 e 13), a un'altra, non meglio precisata, richiesta di archiviazione “*parimenti avanzata*”, riguardante la medesima misura 121.

4. In via istruttoria, l'appellante ha chiesto l'ammissione di alcuni capitoli di prova testimoniale riguardanti le attività di ristrutturazione del fabbricato, di fornitura dei cancelli e di recinzione del fondo, indicando i soggetti che avrebbero eseguito i lavori.

Anche questa richiesta non può essere accolta.

La questione all'esame attiene all'indebita percezione di finanziamenti comunitari nel settore agricolo.

La prova per testi, così come richiesta dall'appellante, risulta finalizzata alla verifica giudiziale delle attività eseguite con riferimento sia

alle attività di ristrutturazione del fabbricato che alla fornitura dei cancelli e alla recinzione del fondo.

I capitoli di prova, indicati dall'appellante, sono, in questi termini, inidonei a superare le evidenziate contestazioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche, tenuto conto delle risultanze delle verifiche della Guardia di Finanza in ordine alla qualità e alla natura dei documenti fiscali usati dalle parti ed all'assenza di effettive movimentazioni finanziarie fra le varie imprese.

5. In via preliminare, l'appellante ha chiesto di dichiarare la nullità della sentenza e dell'atto di citazione per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ovvero delle disposizioni che governano la valutazione e la ripartizione dell'onere della prova nel processo contabile.

Più in dettaglio, l'appellante ha ritenuto che la sentenza fosse affetta dai vizi di ultrapetizione, per essersi il Giudice di primo grado espresso su domande non specificatamente indicate dalla Procura regionale e per non avere il requirente pubblico mai contestato l'assenza di cofinanziamento da parte del Manca e dell'omonima impresa agricola.

Le doglianze sono infondate.

La misura 121, recante "*Ammodernamento delle aziende agricole*", prevedeva, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna, un aiuto alle imprese agricole per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali finalizzati all'ammodernamento delle strutture e all'introduzione di tecnologie innovative funzionali al

raggiungimento degli obiettivi della misura.

Il bando, in base al quale sono stati erogati i contributi in contestazione, riconduceva nell'ambito delle “*prestazioni volontarie non retribuite*” i cosiddetti “*lavori in economia*”, ovvero tutte quelle modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari potevano decidere di provvedervi per proprio conto.

Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la sentenza di prime cure si è attenuta alle richieste della Procura e non risulta affetta da alcun vizio di ultrapetizione, in quanto la domanda erariale mirava ad evidenziare, anche sulla base delle analisi delle movimentazioni bancarie e dei flussi finanziari, ben esposte nella comunicazione di notizia di reato della Guardia di finanza, alle quali l'atto di citazione espressamente rinviava per il dettaglio delle interazioni tra le aziende e i relativi flussi finanziari (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione e pag. 4 della comunicazione della Guardia di Finanza), come i titolari delle aziende beneficiarie si scambiavano, vicendevolmente, in qualità di committenti e di fornitori, in tempi ristretti, lavori, connessi a una stretta catena di reciproci pagamenti, aggirando le limitazioni imposte dal bando riguardo sia alle spese ammissibili a finanziamento che alla presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative “in economia”, effettuando in prima persona i lavori.

6. Lo stesso appellante ha, poi, censurato la sentenza, per non aver

accolto, ai sensi degli artt. 86 e 87 C.G.C., l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per eccessiva genericità ed indeterminatezza delle contestazioni, oltre che per mancato esame delle controdeduzioni difensive. Ad avviso dell'appellante, l'atto di citazione avrebbe fatto riferimento ad una mera ipotesi ricostruttiva priva di qualsiasi supporto probatorio, senza esattamente intendere quale fosse stata la condotta contestata, né specificare se l'incolpazione si riferisse a tutti gli investimenti finanziati ovvero riguardasse esclusivamente l'attività di recinzione eseguita da alcune ditte e senza che il requirente pubblico avesse mai contestato l'assenza di cofinanziamento da parte degli appellanti.

Anche questi motivi di doglianza sono infondati.

Come ben evidenziato dal Giudice di primo grado e dalla Procura generale, l'atto di citazione delinea con sufficiente chiarezza tutte le condotte in contestazione, indicando puntualmente per ogni fattura, emessa dall'impresa agricola Manca e da tutte le altre imprese, coinvolte nella realizzazione delle opere oggetto di finanziamento, le quietanze di avvenuto pagamento a firma del titolare della ditta fornitrice o del professionista.

L'importo totale dei contributi erogati alla ditta individuale Manca riguardava *"la posa in opera di idonee recinzioni di rete metallica, finalizzate a settorizzare il pascolo, acquisto attrezzature, interventi su fabbricati, impianti tecnologici per la produzione ed utilizzo di energia elettrica e spese generali"* (pag. 1 dell'atto di citazione).

Gli accertamenti compiuti hanno consentito di evidenziare come, in

sostanza, i titolari delle aziende beneficiarie ottenevano il duplice indebito vantaggio di aggirare, da una parte le limitazioni imposte dal bando circa la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative "in economia", oltre i previsti limiti, e dall'altro il correlato obbligo di cofinanziamento degli investimenti a carico dei beneficiari, effettuando in prima persona i lavori dei propri compendi aziendali, mediante fatture emesse da altre imprese agricole anch'esse percettrici dei medesimi pubblici contributi.

Come esattamente rilevato dal Giudice di prime cure, la misura 121 del Programma di investimento in esame prevedeva che il beneficiario del contributo avrebbe dovuto sostenere con mezzi propri la realizzazione del 50 per cento delle opere finanziate, contribuendo per un importo di € 59.767,84, equivalente alla metà della spesa dichiarata ammissibile in sede di collaudo finale, pari a € 119.535,68, mentre è risultato che il Manca non ha apportato mezzi propri alla procedura di finanziamento.

Per quanto riguarda l'ulteriore doglianza, relativa all'asserito mancato esame delle controdeduzioni difensive e alla presunta violazione dell'art. 87 C.G.C, il Giudice di primo grado ha dato atto che *"il Procuratore Regionale non è obbligato a motivare, nell'atto di citazione, le ragioni per le quali egli abbia disatteso le deduzioni fornite in risposta all'invito a dedurre, atto che non determina l'insorgere di un improprio contraddittorio pre-processuale che verrebbe a travalicare la funzione istituzionale di acquisizione degli elementi probatori da sottoporre poi alla valutazione del Giudice, potendo l'esame valutativo delle deduzioni dell'invitato essere espresso dal Procuratore Regionale in modo sintetico o essere persino implicito"*.

E' del tutto evidente come il mancato accoglimento delle deduzioni difensive non equivale al mancato esame delle stesse.

Come ritenuto dalla costante giurisprudenza della Corte dei conti, non è necessaria una motivazione specifica nel caso in cui la parte pubblica ritenga di non accogliere le ragioni difensive esposte nelle deduzioni.

La mancata integrale confutazione da parte della Procura delle controdeduzioni non comporta alcun effetto invalidante sull'atto di citazione, non sussistendo, dunque, a carico della Procura erariale, alcun obbligo di motivazione in ordine al rigetto delle deduzioni dell'invitato.

7. Con riferimento alla asserita prescrizione della pretesa risarcitoria, la sentenza di prime cure ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, formulata dalla difesa, sul rilievo che *"la documentazione esibita all'Amministrazione competente all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi fosse solo all'apparenza corretta, in quanto i bonifici, per un verso, davano una rappresentazione formalmente corretta, ma non corrispondente a quella reale e, per altro verso, apparivano idonei e sufficienti a legittimare il diritto ai benefici"*. Sicché, essa era inidonea a consentire un'effettiva conoscenza o evidente conoscibilità del fatto *"posto che, se anche l'Amministrazione avesse operato un riscontro di rito sulla documentazione prodotta per ottenere il contributo, non sarebbero emerse le situazioni di artificio e raggiro che la Procura ha espressamente contestato in atti, che solo diverse metodiche di indagine, prima tra tutte quella basata sugli incroci dei dati bancari e sugli spostamenti dei fondi a valere sui conti intestati ai soggetti coinvolti, hanno consentito di portare alla luce"*.

Correttamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che nella fattispecie in esame vi sia stato un occultamento doloso del danno, considerato l'utilizzo di titoli di spesa ed il rilascio di quietanze, funzionali alla dimostrazione di investimenti effettuati solo in apparenza.

Né si può sostenere che l'organo deputato alle erogazioni, già in sede istruttoria, avrebbe potuto ravvisare, attraverso un semplice esame documentale, l'esistenza di anomalie, impedendo, di conseguenza, l'erogazione del finanziamento.

Dall'esame dei documenti di causa emerge, infatti, l'esistenza di una complessa rete di rapporti, anzi, come definiti nella segnalazione di danno della Guardia di Finanza di *"veri e propri circoli"*, nell'ambito dei quali le indagini penali hanno consentito di collocare anche il sistema di fatturazione e i flussi finanziari inerenti alla posizione dell'azienda agricola Manca Giovanni con le altre aziende agricole.

Le accertate interrelazioni tra la ditta individuale Manca Giovanni e le altre aziende agricole, coinvolte nella vicenda, si sono rese manifeste solo a seguito di specifiche attività di indagine svolte dalla Guardia di Finanza, attraverso accertamenti bancari e analisi dei flussi finanziari inerenti alla posizione delle singole aziende agricole, non potendo esse emergere dal mero esame della documentazione depositata presso l'organo pagatore, che, almeno in apparenza, risultava regolare.

In questi termini, il motivo di doglianza è interamente infondato.

In caso di occultamento doloso del danno, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione va, come noto, individuato, ai sensi dell'art.

1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riferimento al momento della scoperta del danno; disvelamento che nel caso di specie, coincide con la data di invio alla Procura regionale della corte dei conti della segnalazione di danno da parte della Guardia di Finanza (19.04.2021).

Non può, dunque, trovare accoglimento la tesi dell'appellante, secondo cui il *dies a quo* della prescrizione decorrerebbe dalla data di effettiva erogazione della prima anticipazione di € 32.783,00 (accreditata in data 08.01.2015) o, al più, del saldo di € 26.984,84 (accreditato in data 23.05.2016), rispetto alla data di notifica dell'invito a dedurre al Manca, in proprio e quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola Manca Giovanni avvenuta il 10 settembre 2021.

Deve essere pertanto confermata, sul punto, la sentenza di primo grado che ha ritenuto tempestiva l'azione introdotta dalla Procura contabile con la notifica dell'invito a dedurre in data 10 settembre 2021, rispetto alla segnalazione di danno inviata dalla Guardia di Finanza alla Procura contabile in data 19 aprile 2021, coincidente con la "scoperta" del medesimo.

8. La questione all'esame attiene come già evidenziato all'indebita percezione, da parte della ditta individuale Manca Giovanni, di pubbliche erogazioni, pari complessivamente ad € 59.767,84.

Dalla documentazione presente in atti, è emerso un quadro probatorio circostanziato, caratterizzato da interazioni e da movimentazioni finanziarie tra un ristretto gruppo di imprese agricole, tutte beneficiarie delle medesime contribuzioni pubbliche, tra loro territorialmente distanti,

per l'esecuzione di lavori, comportanti entrate/uscite di denaro attraverso l'emissione, a breve distanza di tempo l'una dalle altre, di fatture, in larga misura, sovrapponibili.

Né si può ritenere, come sostiene l'appellante, che siano state travisate le informazioni processuali e si sia ricorso a discutibili inferenze in contrasto con le regole del codice (artt. 94 e 95 C.G.C.).

Il sistema di ammissione e di assunzione dei mezzi di prova, che caratterizza il processo contabile, si ispira al principio dispositivo, in base al quale il Giudice deve decidere *iuxta alligata et probata*, ovvero porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti.

Il quadro probatorio, posto a sostegno dell'azione erariale, risulta ben motivato e sufficientemente circostanziato per affermare la responsabilità del Manca, in base alle disposizioni che regolano l'acquisizione e la valutazione dei mezzi di prova.

Né l'appellante è riuscito a fornire utili mezzi di prova in grado di contrastare l'opposta ricostruzione dei fatti operata dalla Procura erariale in relazione sia all'elemento oggettivo dell'esistenza di un danno, consistente nell'indebita percezione di finanziamenti comunitari nel settore agricolo, che all'elemento soggettivo per avere il Manca scientemente posto in essere comportamenti causativi di danno attraverso un articolato sistema di interazioni e di scambio di fatture tra soggetti beneficiari degli stessi finanziamenti pubblici, che, infine, alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta assunta e il verificarsi del danno.

La sentenza di primo grado ha, in effetti, ben evidenziato l'esistenza

di una fitta rete di rapporti tra soggetti beneficiari dei medesimi contributi e lo scambio di fatture di uguale importo per lavori, che in base al criterio ermeneutico del *“più probabile che non”*, risultano effettuati *“in economia”* da parte degli stessi soggetti beneficiari dei contributi in parola, a nulla rilevando la circostanza, addotta dall'appellante, che l'Argea non abbia proceduto alla richiesta di revoca del contributo o che le opere siano state comunque realizzate, in quanto all'esito della analitica verifica dei fatti in contestazione è emerso che il Manca ha agito nella piena consapevolezza della divergenza tra la situazione di fatto e quella rappresentata all'Ente finanziatore.

Del resto, la realizzazione delle opere non costituisce, di per sé, un'esimente di responsabilità per il soggetto tenuto a rispondere dell'illecito, essendo ammissibili a contributo solo le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale.

Il sistema, così delineato, risulta caratterizzato da comportamenti, consapevolmente e scientemente assunti dal Manca, sia in proprio che quale titolare della omonima ditta individuale, a nulla valendo la circostanza che questi era in possesso della sola licenza elementare e che egli, a causa delle difficoltà interpretative delle prescrizioni del bando, aveva incaricato un professionista del settore, l'agronomo Carta Walter, per la predisposizione delle domande, l'interpretazione dello stesso e la indicazione in ordine alle modalità esecutive, non essendo stato dimostrato alcun addebito dei fatti al professionista, incaricato della gestione delle pratiche e non destinatario dei contributi in esame.

La sentenza di primo grado merita, dunque, conferma.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, sull'appello iscritto al **n. 60280** del registro di segreteria, promosso da **MANCA Giovanni**, in proprio e quale legale rappresentante della omonima azienda agricola:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 128,00 (Centoventotto/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 22 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE RELATORE

IL PRESIDENTE

F.to Donatella SCANDURRA

F.to Massimo LASALVIA

Depositata in Segreteria il 07/05/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI